

LSerFi, LIsFi e relative ordinanze

Commentario destinato ai Gestori Patrimoniali e ai Trustee
Testi di Luca Confalonieri e Massimo Tognola

Vezia, 28 novembre 2018

LIsFi e LSerFi

Distinguo generale

► LIsFi

La Legge sugli Istituti Finanziari regola i rapporti tra l'istituto finanziario, la FINMA e gli Organismi di Vigilanza (OV).

► LSerFi

La Legge sui Servizi Finanziari regola i rapporti tra gli istituti finanziari e la propria clientela.

LIsFi, LSerFi, le relative ordinanze e le modifiche di altre normative comportano per i soli GP e T l'acquisizione di nuove conoscenze su circa 200 nuove norme legali.

Legge sugli Istituti Finanziari (LIsFi) e relativa Ordinanza

Parte generale

Scopo: disciplinare l'esercizio dell'attività
proteggere gli investitori

Soggetti: Gestori Patrimoniali
Trustee

Esclusioni:

- Gestione esclusiva di valori per persone vicine o società di un gruppo
- Avvocati e notai per l'attività soggetta al segreto professionale
- Istituti di previdenza, assicurazioni sociali, casse di compensazione
- Imprese di assicurazione
- Banche (LBCR)

Criterio di assoggettamento:

Svolgimento dell'attività a titolo professionale. Criteri uguali a quelli della LRD.

(50k di ricavi, 20 controparti, 5mio di patrimonio, 2 mio movimentazioni)

- Autorizzazione rilasciata dalla FINMA

► Necessità di autorizzazione:

Prima di iscrizione a RC per nuove società

Per chi è già operativo -> vedi schema temporale trattato più tardi

► Procedura di autorizzazione:

Depositare, per il tramite di un Organismo di Vigilanza (OV), un richiesta di autorizzazione che contiene i seguenti documenti:

a. l'organizzazione, segnatamente la conduzione e il controllo dell'impresa, come pure la gestione dei rischi (art. 9, 20, 21 e 33 LIsFi);

b. il luogo della direzione (art. 10 LIsFi);

c. la garanzia (art. 11 LIsFi);

d. i compiti e la loro eventuale delega (art. 14, 19, 26, 27, 34, 35 e 44 LIsFi);


e. il capitale minimo e le garanzie (art. 22, 28, 36 e 45 LIsFi);

f. i fondi propri (art. 23, 29, 37 e 46 LIsFi);

g. l'organo di mediazione (art. 16 LIsFi);

h. l'organismo di vigilanza e la società di audit (art. 61–63 LIsFi).

Piramide della vigilanza



► Condizioni di autorizzazione

Essere sottoposti ad un OV

Adempiere ai requisiti e disposizioni illustrate nella prossima diapositiva

► Mantenimento dell'autorizzazione

1. Comunicazione agli OV dei mutamenti minori
2. Comunicazione alla FINMA (tramite OV) di tutti i mutamenti importanti, che necessitano PREVENTIVA autorizzazione FINMA:
3. Modifiche degli azionisti
4. Modifiche statutarie
5. Modifica di capitale
6. Cambiamento persone
7. Cambiamento società di audit
8. Fatti che pongono in forse attività irreprensibile e buona reputazione
9. Eccetera

► Requisiti necessari di organizzazione:

1. L'istituto finanziario stabilisce regole adeguate di conduzione di impresa
2. Organizzazione adeguata all'adempimento degli obblighi legali
3. Identificazione dei rischi giuridici, reputazionali e istituzione di efficaci controlli interni -> tutti i rischi essenziali devono essere valutati, gestiti e sorvegliati
4. Descrizione nei documenti determinanti del campo di attività e dell'estensione geografica dello stesso -> adeguati alle possibilità finanziarie e organizzative
5. Definire una propria organizzazione interna
6. Disporre di personale sufficiente e adeguatamente qualificato
7. Diritto di firma collettivo (con eccezione – ditte unipersonali)
8. Domicilio in Svizzera di almeno una persona membro di direzione o CdA

► Il tutto si traduce nell'elaborazione di una serie di documenti, quali ad esempio:

1. Un regolamento di organizzazione interno.
2. Un regolamento sulla funzione di Risk Manager e sui suoi compiti.
3. Un regolamento sulla funzione di Compliance Officer e sui suoi compiti.
4. Un regolamento interno in materia di lotta al riciclaggio.
5. Dei regolamenti interni che disciplinino l'attività delle singole funzioni
6. Una elencazione di eventuali compiti delegati a terzi e eventuale possibilità di subdelega. (Art. 9 cpv. 4 pOIsFi).
7. Eccetera.

ATTENZIONE in caso di esternalizzazione di compiti all'estero -> rischi legati al segreto professionale e alla protezione dei dati

- ▶ Indipendentemente dalla forma giuridica: obbligo di revisione contabile
- ▶ L'istituto finanziario deve essere effettivamente diretto dalla Svizzera.
- ▶ Persone incaricate della gestione domicilio in un luogo dal quale possono esercitare effettivamente la gestione (NON più accettati domicili a Montecarlo, Londra, Dubai o altro per le persone incaricate della gestione)
- ▶ **GARANZIA DI ATTIVITA' IRREPENSIBILE E BUONA REPUTAZIONE**
 1. Per tutti i membri del CdA
 2. Per tutti amministratori e gestori
- ▶ **GARANZIA DI BUONA REPUTAZIONE**
 1. Per tutti gli azionisti \geq al 10 % o che ne esercitano il controllo
- ▶ Art. 7 pOIsFI: documentazione necessaria
- ▶ L'utilizzo del termine Trustee o Gestore Patrimoniale viene protetto ed è utilizzabile unicamente da chi dispone dell'autorizzazione FINMA

► Delega dei compiti:

Fattibile ma non deve rendere superflua l'autorizzazione

Alcuni compiti non sono delegabili

Obbligo della forma scritta per la delega

► Operatività all'estero:

Se svolte in proprio nel pieno rispetto delle disposizioni Cross Border

Se tramite succursali o filiali solo previa autorizzazione FINMA

Legge sugli Istituti Finanziari (LIsFi) e relativa Ordinanza

Disposizioni specifiche per GP e T

- ▶ GP: chiunque in nome e per conto di un cliente, può disporre, su mandato e a titolo professionale dei valori patrimoniali del cliente
- ▶ T: chiunque, in base all'atto che istituisce un trust, gestisce a titolo professionale un patrimonio distinto nell'interesse di un beneficiario o per un fine determinato oppure ne dispone.

► Forme giuridiche autorizzate a svolgere l'attività

1. Imprese individuali
2. Società commerciali
3. Società cooperative

OBBLIGO DI ISCRIZIONE A RC !!!!! Attenzione alle ditte individuali non ancora iscritte (ultimo termine 31.12.2019).

► Compiti per GP e T

Divieto dei conti pool

Definizione chiara dell'estensione della procura

Misure adeguate per evitare l'interruzione dei contatti con il cliente e l'insorgere di conti/relazioni dormienti

► Compiti specifici per T

Conoscenze tecniche, diligenza e scrupolosità nell'interesse beneficiari

Evitare conflitti di interesse

► Persone qualificate incaricate della gestione

Esercitata da almeno due persone

E' sufficiente una persona qualificata se è fornita la prova che la continuità di esercizio è garantita (accordo scritto con terzi con concessione delle deleghe in banca e obbligo di informazione alla clientela)

Persona qualificata = formazione adeguata, esperienza sufficiente nell'ambito della gestione (5 anni) per conto terzi o nell'ambito di un trust.

Formazione adeguata = equiparabile all'esperienza professionale necessaria per essere abilitati a eseguire verifiche di gestori patrimoniali o trustee

Obbligo di formazione continua

- Gestione dei rischi e controllo interno

Divieto di verifica del proprio lavoro. Ditte individuali senza collaboratori qualificati sono obbligate a dare in outsourcing questa attività.

- Requisiti di capitale

Capitale minimo durevolmente mantenuto indipendentemente dalla forma giuridica:

100'000 franchi

Riserve minime: 25 % dei costi fissi (con assicurazione RC, 12.5%)

- Costi fissi = spese del personale, spese materiali per l'esercizio (affitti, luce, acqua, telefoni, eccetera), ammortamenti, accantonamenti.

Non sono costi fissi i bonus se legati al raggiungimento di obiettivi, i costi straordinari (ad esempio costi legali per una causa), eccetera. Spetterà agli OV valutarli.

- I valori immateriali non sono capitale proprio:
 1. L'avviamento (goodwill)
 2. Valori immateriali (licenze, brevetti, etc.)
 3. Costi di costituzione e organizzazione
 4. Azioni proprie
 5. Valore contabile delle partecipazioni

Esempi pratici

► Esempio 1:

AB Sagl – Società che svolge l'attività di Trustee

Anno 2019 – richiesta di adesione all'OV nel 2020

Quote sociali: 20'000

Utili riportati: 150'000 (dopo attribuzione dell'utile annuale)

Costi fissi annuali: 800'000

Il Trustee comunica all'OV che i costi non dovrebbero subire mutazioni di rilievo per l'anno 2020

Prescrizione di legge:

capitale minimo 100'000 durevolmente disponibile

mezzi propri per almeno il 25% dei costi fissi, quindi pari a 200'000

► **Esempio 2:**

Società XY SA – Società che svolge l'attività di GP

Anno 2020 – richiesta di adesione all'OV nel 2021

Capitale Azionario:	100'000 interamente liberato
Riserva legale:	10'000
Perdite riportate: annuale)	20'000 (dopo attribuzione del risultato

Totale dei costi a conto economico: 450'000 – non vengono pagate retrocessioni a terzi

Il gestore comunica all'OV che i costi per il 2021 non dovrebbero subire mutamenti

Prescrizione di legge: capitale minimo 100'000 durevolmente disponibile
mezzi propri per almeno il 25% dei costi fissi, quindi
pari a 112'500 franchi

► Esempio 3:

Società XY SA – Società che svolge l'attività di GP

Anno 2019 – richiesta di adesione all'OV nel 2020

Capitale Azionario:	100'000 interamente liberato
Negli attivi di bilancio:	50'000 prestito ad azionisti
Riserva legale:	10'000
Perdite riportate:	20'000 (dopo attribuzione del risultato annuale)

Totale dei costi a conto economico: 950'000 vengono pagate retrocessioni a terzi, pari a 50'000 franchi

Il gestore comunica all'OV che i costi per il 2020 non dovrebbero subire mutamenti

Prescrizione di legge: capitale minimo 100'000 durevolmente disponibile

mezzi propri per almeno il 25% dei costi fissi, quindi pari a 225'000 franchi

► Esempio 4:

Ditta individuale – GP di NN / La ditta svolge l'attività di gestore di patrimoni

Anno 2021 - Richiesta di assoggettamento all'OV nel 2022

Situazione di bilancio:

Patrimonio del titolare: 85'000

c/c titolare negli attivi: 25'000

Costi fissi senza reddito titolare: 250'000

Prescrizione di legge:

capitale minimo 100'000
durevolmente disponibile


mezzi propri per almeno il 25% dei
costi fissi, quindi pari a 62'500 franchi

LsFi - Vigilanza

- ▶ GP e T sottostanno alla vigilanza FINMA in cooperazione con un OV.
- ▶ La vigilanza continua è esercitata da un OV autorizzato dalla FINMA
- ▶ La facoltà di emanare decisioni è riservata alla FINMA. La FINMA subentra all'OV nell'attività di vigilanza continua se ciò è necessario ai fini dell'esecuzione delle leggi sui mercati finanziari
- ▶ Organi di revisione esterni per la verifica dell'attività soggetta a LsFi e LSerFi (da annuali a quadriennali con autocertificazione – dipendenti dalla valutazione di rischio data dall'OV all'istituto finanziario)

- ▶ La revoca dell'autorizzazione da parte della FINMA determina lo scioglimento delle persone giuridiche e la radiazione a RC delle ditte individuali.
- ▶ La violazione del segreto professionale è un reato penale
- ▶ La violazione delle disposizioni sulla denominazione sono punite con una multa fino a 500'000 franchi
- ▶ Se i diritti dei clienti sono minacciati, la FINMA può obbligare un istituto finanziario a prestare garanzie
- ▶ Facoltà di emanare divieti di attività incombe alla FINMA

CONDIZIONI DI AUTORIZZAZIONE PER TRUSTEES E PER GESTORI PATRIMONIALI




Legge sui Servizi Finanziari (LSerFi) e relativa Ordinanza

- ▶ !!!! I Trustee che non svolgono attività di gestione patrimoniale NON sono soggetti alla LSerFi
- ▶ Conseguenza: Assoggettamento OV (LIsFi)
Vigilanza LRD da parte di OV
Nessun'altra vigilanza

NOTA: di seguito non si farà più una distinzione fra gestori patrimoniali e trustee che svolgono l'attività di gestori e si utilizzerà per entrambi il termine di GP.

**PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE PER I TRUSTEES
SECONDO LA LEGGE FEDERALE SUGLI ISTITUTI
FINANZIARI (LIsFi)**

**Legenda:**

OIsFi: Ordinanza sugli istituti finanziari (progetto del 24.10.2018)

OV: Organismo di vigilanza

► Soggetti alla LSerFi

1. Fornitori di servizi finanziari: persone che forniscono a titolo professionale servizi finanziari in Svizzera con lo scopo di conseguire un guadagno durevole
2. Consulenti alla clientela (registro dei consulenti)
3. Produttori e offerenti di servizi finanziari

► Definizione di strumenti finanziari:

- titoli di partecipazione (valori mobiliari)
- titoli di credito
- quote di investimenti collettivi di capitale
- prodotti strutturati e derivati
- Obbligazioni
- eccetera

- Definizione di valori mobiliari
 - Cartevalori, diritti valori, derivati e titoli contabili standardizzati e idonei ad essere negoziati su vasta scala.

- Definizione di servizi finanziari:
 - Acquisto o alienazioni di strumenti finanziari (qualsiasi attività come l'intermediazione, diretta specificatamente all'acquisto o all'alienazione di uno strumento finanziario).
 - Accettazione e trasmissione di mandati che hanno per oggetto strumenti finanziari
 - Gestione di strumenti finanziari
 - Raccomandazioni personalizzate riguardanti operazioni con strumenti finanziari
 - La concessione di crediti per eseguire operazioni con strumenti finanziari

- Campo di applicazione

Ai servizi finanziari forniti a titolo professionale in Svizzera o a clienti in Svizzera.

- Obblighi per gli istituti finanziari

- Delineare la struttura della propria clientela
- Obblighi di informazione ai clienti
- Obbligo di allestire e conservare la documentazione
- Esperienza professionale e formazione per i GP

- ▶ Classificazione della clientela in:
 - ▶ Clienti privati: tutti i clienti che non sono clienti professionali
 - ▶ Clienti professionali: Istituti finanziari sottoposti a vigilanza prudenziale, enti di diritto pubblico, grandi imprese (bilancio >20 mio, CA > 40 mio e capitale proprio > 2mio), istituti di previdenza e i privati facoltosi.
 - ▶ Privati facoltosi: se fanno Opting – Out possono essere considerati clienti professionali. Requisiti: dichiarare in modo attendibile di disporre di conoscenze e esperienze oltre ad un patrimonio di 500'000 franchi. Oppure dispongono di un patrimonio di almeno 2 mio di franchi. Non rientrano nel computo del patrimonio gli averi immobiliari diretti, le pretese da assicurazioni sociali e gli averi della previdenza professionale.
 - ▶ Clienti istituzionali: clienti professionali quali banche, imprese di assicurazione, clienti esteri che sottostanno ad una vigilanza prudenziale, banche centrali, enti di diritto pubblico nazionali e sovranazionali con tesoreria professionale
 - ▶ Alcuni clienti professionali possono dichiarare di essere considerati istituzionali.
 - ▶ I clienti professionali che non sono clienti istituzionali possono dichiarare di voler essere considerati clienti privati (Opting In). L'istituto finanziario li deve avvisare di questa possibilità prima dell'avvio della relazione d'affari.
 - ▶ I clienti istituzionali possono dichiarare di voler essere considerati clienti professionali (Opting In). L'istituto finanziario li deve avvisare di questa possibilità prima dell'avvio della relazione d'affari.
 - ▶ Per il cambiamento di categoria è obbligatoria la forma scritta.

- ▶ **Classificazione della clientela**
 - ▶ La classificazione in una categoria si applica per l'intera relazione tra il cliente e il fornitore di servizi.
 - ▶ Tutti i clienti che hanno diritto allo stesso patrimonio devono essere classificati congiuntamente in una categoria, si applica il principio dell'anello più debole.
 - ▶ I clienti che operano per il tramite di un rappresentante possono richiedere, in forma scritta, di essere classificati sulla base delle conoscenze ed esperienza di quest'ultimo.

- ▶ I consulenti alla clientela che operano negli istituti finanziari devono disporre delle necessarie conoscenze sulle norme di comportamento della presente legge e delle conoscenze specialistiche per la loro attività.

► Obbligo di informazione al cliente (contenuto e forma)

Foglio informativo o opuscolo informativo:

1. Nome e indirizzo e altre indicazioni per i contatti
2. Campo di attività e status di vigilanza, nome e indirizzo dell'autorità alla cui vigilanza si è sottoposti (FINMA + OV). Tipo di autorizzazione della quale dispongono.
3. Informazioni sulla possibilità di avviare una procedura di mediazione. Nome e indirizzo dell'organo di mediazione.
4. Rischi generali connessi con gli strumenti finanziari
5. Il servizio finanziario oggetto di una raccomandazione personalizzata e i rischi che vi sono connessi
6. I vincoli economici esistenti con terzi in relazione al servizio finanziario offerto
7. L'offerta di mercato considerata per la scelta degli strumenti finanziari

- Informazioni sul servizio finanziario offerto, caratteristiche essenziali , funzionamento, diritti e obblighi principali che ne derivano per il cliente.
- Informazioni sugli strumenti finanziari che potrebbero essere acquistati o alienati.
- Descrizione dei rischi per il patrimonio del cliente derivanti dalla strategia d'investimento.
- Caratteristiche essenziali e funzionamento degli strumenti finanziari (Ndr: opuscolo ASB sui valori mobiliari)
- Rischi di perdite ed eventuali obblighi per il cliente.
- Informazioni sui costi unici e ricorrenti.
- Se i costi non possono essere definiti esattamente vanno indicati approssimativamente.
- Ogni fornitore di servizi finanziari è responsabile di informare il cliente solo sui costi da lui generati.

- Informazioni sui vincoli economici. Conflitti di interesse, informazioni obbligatoria:
 - Tipo di conflitto e sua causa
 - Provvedimenti organizzativi e amministrativi presi per evitare o limitare il conflitto
 - Pregiudizi che non possono essere esclusi e che il cliente continua a subire.
 - Informativa se si utilizzano strumenti di terzi o strumenti finanziari propri.
- La comunicazione al cliente va effettuata prima della conclusione del contratto e prima della fornitura del servizio.

- ▶ Appropriata e adeguata dei servizi finanziari
 - ▶ In pratica l'attuale profilo di rischio
 - ▶ Se si fornisce solo consulenza senza tenere conto dell'intero portafoglio il GP si informa sulle conoscenze e l'esperienza del cliente e prima di raccomandare un prodotto verifica se questo è per lui idoneo
 - ▶ Se execution only il fornitore non è tenuto ad eseguire alcuna verifica, e comunica al cliente che tale non è stata effettuata.
 - ▶ Per i clienti professionali l'istituto finanziario può presupporre che essi dispongano delle conoscenze e dell'esperienza necessarie.
 - ▶ Se non si dispone di informazioni sufficienti alla stesura di un profilo di rischio, il GP deve comunicarlo al cliente.
 - ▶ Se un prodotto non è appropriato o adeguato al cliente il GP lo sconsiglia.
 - ▶ La mancanza di esperienza e conoscenza può essere sostituita dai chiarimenti forniti (il tutto deve essere comprovabile).

- ▶ Obbligo di documentazione e rendiconto
 - ▶ Tutto quanto precede deve essere documentato
 - ▶ I clienti hanno diritto ad una copia della documentazione se la richiedono
 - ▶ Su richiesta devono inoltre rendere conto:
 - ▶ Dei servizi finanziari convenuti e forniti
 - ▶ Della composizione, valutazione ed evoluzione del portafoglio
 - ▶ Dei costi connessi ai servizi finanziari

- ▶ Il cliente ha diritto ad ricevere la documentazione richiesta e il rendiconto entro tre giorni lavorativi dalla richiesta. Con il suo consenso la consegna può avvenire anche in forma elettronica. La richiesta avviene in forma scritta. La prima copia è gratuita. La documentazione generale per contro può essere presentata entro trenta giorni.

- ▶ Contenuto del rendiconto:
 - ▶ Mandati ricevuti ed eseguiti
 - ▶ Composizione, valutazione ed evoluzione del portafoglio
 - ▶ Costi del servizio

- ▶ Elaborazione dei mandati dei clienti
 - ▶ Registrare senza indugio i mandati
 - ▶ Eseguire senza indugio e nell'ordine ricevuto
 - ▶ In caso di ordini raggruppati vegliare alla tutela degli interessi dei clienti coinvolti
 - ▶ Informare senza indugio i clienti privati riguardo a tutte le difficoltà rilevanti che potrebbero pregiudicare la corretta elaborazione del mandato.

- ▶ Tutto quanto precede in relazione all'esecuzione dei mandati non si applica ai clienti istituzionali e se ne fanno richiesta non si applica ai clienti professionali.

Misure interne di organizzazione per i GP


- ▶ Disporre di direttive adeguate (vedi anche LIsFi)
- ▶ I collaboratori devono disporre di capacità, conoscenze ed esperienza adeguata per la loro attività
- ▶ Possibilità di far capo a terzi per la fornitura dei servizi finanziari
- ▶ Remunerazione dei collaboratori, evitare di incentivarli a disattendere gli obblighi legali o a tenere un comportamento dannoso per il cliente.

- ▶ Divieto di conseguire un guadagno a danno del cliente
- ▶ Divieto di prevedere remunerazioni legate al risultato che sono contrasto con gli interessi del cliente
- ▶ Divieto di favorire l'acquisto di un determinato strumento perché più remunerativo a livello di retrocessioni
- ▶ Divieto di accettare forme di remunerazione non monetarie
- ▶ Divieto di modificare la composizione del deposito del cliente in assenza di un interesse economico
- ▶ Divieto di sfruttare le informazioni a scapito del cliente (in pratica divieto di churning, front, parallel e after running).
- ▶ Divieto per i collaboratori di utilizzare abusivamente delle informazioni di cui dispongono in virtù della loro funzione per effettuare operazioni per proprio conto (insider trading).


Retrocessioni

- ▶ Possibili solo se:
 - ▶ Preventivamente ed esplicitamente informato i clienti riguardo all'indennità e questi vi hanno rinunciato, oppure
 - ▶ Trasferiscono l'indennità ricevuta ai clienti
- ▶ L'informazione ai clienti indica la natura dell'indennità ed è comunicata prima della fornitura del servizio finanziario. Su richiesta del cliente vanno esplicitate.
- ▶ Rientrano nelle retro anche i ribassi o altri vantaggi patrimoniali.
- ▶ Vanno anche considerati i vantaggi non monetari.


Timeline per GP e T gi affiliati ad un OAD al 31.12.2019



Timeline per chi inizia l'attività a partire tra il 1.1.2020 al 31.12.2020



Timeline per chi inizia l'attività dopo il 1.1.2021



Adempimenti dal 1.1.2020 al 31.12.2020

- ▶ Entro il 30.6.2020 iscrizione ad un organismo di mediazione
- ▶ Entro il 30.6.2020 annuncio alla FINMA
- ▶ Entro il 31.12.2020
 - ▶ Classificazione della clientela
 - ▶ Adempimento dei requisiti relativi alle conoscenze richieste
 - ▶ Obblighi di informazione ai clienti, obblighi di verifica e di documentazione e rendiconto
 - ▶ Requisiti di organizzazione (LSerFi)
- ▶ Con il 1.1.2020 l'OAD FCT ha deciso di procedere all'abrogazione delle NCGP.
- ▶ Con l'1.1.2020 cade la necessità di una patente cantonale.

Cosa posso fare e che domande devo pormi?

- ▶ Analisi del proprio bilancio e conto economico. Adempio ai requisiti? Devo intervenire ?
- ▶ Dispongo di una struttura sufficiente? Come intendo regolare le figure di risk e compliance manager.
- ▶ Dispongo già di una documentazione interna? E' completa? Di che altri documenti/regolamenti ho bisogno?
- ▶ I miei sistemi informatici sono adeguati? Di cosa avrei bisogno? Chi offre valide soluzioni? Quanto costano?
- ▶ Devo valutare se unirmi con qualcuno. Quando? Entro che termine?
- ▶ Vorrei iniziare una attività indipendente. Quando è meglio che inizi?
- ▶ Ho in previsione di cessare l'attività. Fino a quando posso continuare? Devo fare qualche cosa?

Grazie per l'attenzione e buona lettura

La presentazione espone l'opinione personale degli autori e si basa sui testi di legge pubblicati nonché sugli avamprogetti delle ordinanze, sull'esperienza e le conoscenze professionali acquisite. Non si escludono errori di interpretazione e se ne declina pertanto ogni e qualsiasi responsabilità. Quanto espresso non ha carattere vincolante per gli autori o per l'OAD FCT ma costituisce un ausilio formativo.